Pirola
Pennuto
Zei

Roma
1 marzo 2023

NOVITÀ 2023

DISCIPLINA IVA DEI C.D. BUONI-CORRISPETTIVO: INQUADRAMENTO NORMATIVO E DUBBI OPERATIVI

Giuseppe Tarantino
Pirola Pennuto Zei & Associati

Disciplina antecedente al Decreto Voucher

- Fino al 2019 non erano presenti norme specifiche in tema di buoni-corrispettivo
- Ris. n. 21 Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2011: i **buoni-corrispettivo** sono **semplici documenti** di **legittimazione** e **non** costituiscono **titoli rappresentativi di merci**
- La **circolazione** dei buoni era **assimilata** alla **cessione di denaro** e dunque esclusa da IVA a norma dell'art. 2, co. 3 lett. a) del DPR 633/72
- L'assenza di una disciplina *ad hoc* comportava interpretazioni discordanti a livello di prassi e giurisprudenza dei singoli Paesi, con evidenti effetti distorsivi nell'applicazione dell'IVA

Novità 2023

Contesto normativo a seguito dell'emanazione del Decreto Voucher

Il D.Lgs. 141/2018 recepisce la Direttiva Voucher integrando il D.P.R. 633/72 con le seguenti disposizioni:

- l'art. 6-*bis*: **definizione di buono-corrispettivo**
- l'art. 6-*ter*: cosa si intende per **buono-corrispettivo monouso**
- l'art. 6-*quater*: cosa si intende per **buono-corrispettivo multiuso**
- comma 5-*bis* dell'art. 13: **determinazione** della **base imponibile** del buono-corrispettivo multiuso

Novità 2023

Definizione di buono corrispettivo

L'art. 6-*bis* delinea in maniera precisa lo strumento giuridico da assoggettare alla nuova disciplina:

«per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene ***l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo*** *a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e* ***che indica****, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione,* ***i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori****, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative»*

Esclusioni:

- gli strumenti di pagamento → manca l'indicazione dei beni e servizi da cedere o prestare
- i buoni sconto → non danno diritto a ricevere beni o servizi
- i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e altri titoli similari → soggetti a regimi IVA speciali (IVA monofase e regime del margine) – eccezione a determinate condizioni per le c.d. citycard
- i buoni pasto → soggetti alla disciplina per i servizi sostitutivi di mensa aziendale
- le ricariche telefoniche → soggetti a regimi IVA speciali (IVA monofase e regime del margine)
- gli utility token → manca l'individuazione dei beni e servizi da cedere o prestare e dei potenziali cedenti o prestatori, possibilità – in caso di mancato riscatto – di trasformarlo in moneta virtuale o strumento di investimento

Novità 2023

Differenza tra buoni-corrispettivo monouso e multiuso

Art. 6-*ter*

«*Un buono-corrispettivo si considera monouso se al momento della sua emissione* ***è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto*** *alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto*»

Art. 6-*quater*

«*Un buono-corrispettivo si considera multiuso se al momento della sua emissione* ***non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto*** *alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto*»

La differenza tra le due tipologie di buono è legata **esclusivamente** alla conoscenza, al momento dell'emissione, della **disciplina IVA applicabile.**

In altre parole un buono-corrispettivo è **monouso** se al momento dell'emissione si **conoscono** con **certezza** gli elementi da indicare in fattura, ovvero: **natura, qualità** e **quantità** dei beni o dei servizi nonché il **regime IVA applicabile.**

A contrario, la definizione di buono **multiuso** è negativa nel senso che si ricava **per esclusione** dalla definizione di **buoni monouso**: tutti i buoni per i quali al momento dell'emissione non è noto uno degli elementi richiesti è da considerarsi multiuso.

Momento impositivo

La diversa qualificazione dei buoni-corrispettivo incide sul momento impositivo dell'operazione.

Nel caso di **buoni-corrispettivo monouso** il momento impositivo si realizza all'atto dell'emissione.

È irrilevante ai fini IVA il momento in cui avviene il riscatto dei beni o dei servizi oggetto del buono.

Ogni trasferimento del buono costituisce un pagamento anticipato dei beni o dei servizi oggetto del buono e dunque tale trasferimento assume rilevanza ai fini IVA.

Es. il buono da 10 euro di un bar che consente l'acquisto di 15 caffè.

Il momento impositivo avviene all'emissione del buono a prescindere dall'effettiva consumazione del caffè.

Nel caso di **buoni-corrispettivo multiuso** il momento impositivo si realizza quando il buono viene accettato come corrispettivo totale o parziale.

Tutti i trasferimenti antecedenti la cessione o la prestazione sono irrilevanti.

Gli elementi caratterizzanti sono due:

- Non si conoscono quali beni o servizi verranno effettivamente acquistati e conseguentemente non è noto il regime IVA
- possono essere utilizzati in diversi esercizi commerciali (ad esempio all'interno di un centro commerciale) e per l'acquisto di differenti beni e servizi (soggetti ad aliquote diverse)

Es. smart card, city card, carte regalo e i cofanetti

Base imponibile buoni-corrispettivo multiuso

Novità 2023

- La **base imponibile** della cessione di beni o della prestazione di servizi ottenuta a fronte del riscatto di un *voucher* multiuso è:
  - pari al **corrispettivo** dovuto per il buono-corrispettivo, ovvero
  - pari al **valore monetario** del buono-corrispettivo, al netto dell'IVA applicata ai beni e servizi, in caso di corrispettivo non conosciuto
- In caso di mancato utilizzo l'IVA **non** è **dovuta** e quindi non deve essere posto in essere alcun adempimento
- In caso di utilizzo parziale, la **base imponibile** è **pari** alla **corrispondente parte del corrispettivo** o alla parte del valore monetario del *voucher*

Welfare aziendale

- I ***voucher*** emessi nell'ambito di piani di *welfare* aziendale, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR e dell'art. 6 del DM 25 marzo 2016 **contengono** l'**obbligo** di **essere accettati** come **corrispettivo** di una cessione di beni o di una prestazione di servizi
- I *voucher* sono classificati ai fini Iva quali buoni-corrispettivo

Piani di welfare tramite buoni-corrispettivo monouso: trattamento IVA nei vari stadi

Novità 2023

Ipotesi: buono emesso da soggetto terzo rispetto all'azienda che vuole implementare la politica di welfare

1. Il fornitore di beni e servizi deve fatturare la transazione alla società che gestisce il piano di *welfare* per conto dell'azienda, il **regime IVA** dipenderà dalla **specifica** tipologia della **transazione**
2. Tale società intermediaria ribalta i costi all'azienda; poiché detta società agisce in base ad un mandato senza rappresentanza il ribaltamento dei costi segue lo stesso trattamento IVA applicato all'operazione fornitore-società intermediaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. 633/1972
3. A prescindere dal soggetto che materialmente trasferisce i beni ai dipendenti – società terza o azienda stessa – l'operazione di trasferimento sarà esclusa da IVA *ex* art. 3, comma 3, del D.P.R. 633/1972

(Cfr. Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2020, n. 10)

Piani di welfare tramite buoni-corrispettivo monouso: casi particolari

- **Principio generale:** l'assoggettamento alla disciplina IVA di un'operazione è il medesimo **indipendentemente** dall'inclusione o meno in un *voucher*

  (Cfr. Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2020, n. 10)

- Fornitore in regime forfettario (L. 190/2014) o fornitore ASD (L. 398/1991)

  Il fornitore emette fattura senza IVA al momento dell'emissione del buono-corrispettivo

- Operazioni esenti

  Nel caso i servizi inclusi nel voucher facciano riferimento ad operazioni oggettivamente esenti (es. prestazioni mediche), il fornitore del servizio dovrà emettere una fattura esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972

Piani di welfare tramite buoni-corrispettivo monouso: casi particolari

- Fornitore agenzia di viaggi
  - Si applica il regime *ex* art. *74-ter*: le operazioni plurime che compongono il «pacchetto turistico» saranno considerate come prestazione unica imponibile nello Stato membro in cui ha sede l'agenzia di viaggio
  - L'agenzia di viaggio emette fattura alla società di gestione del *welfare* aziendale (*Provider*) senza separata indicazione dell'imposta
  - Al momento del trasferimento dei buoni ai dipendenti, il *Provider* realizza un'operazione fuori campo IVA ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 633/1972
  - Il ribaltamento del costo al datore di lavoro segue il medesimo regime IVA delle operazioni effettuate dal mandatario
  - Il trasferimento al datore di lavoro degli effetti giuridici relativi al trasferimento dei *voucher* ai dipendenti è fuori campo IVA ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 633/1972

Detraibilità dell'IVA assolta dall'azienda

L'elemento pivotale del tema è il principio generale di detraibilità pronunciato dalla Corte di Giustizia UE nella causa SKF, C-29/08 :

- La detrazione è ammessa qualora sia riscontrato «***un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle***, *che conferiscono un diritto a detrazione*».
- Il diritto alla detrazione è tuttavia «*parimenti ammesso a favore del soggetto passivo anche in mancanza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, che conferiscono un diritto a detrazione****, qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo*** *e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. Costi di tal genere presentano, infatti, un nesso diretto ed immediato con il complesso dell'attività economica del soggetto passivo*»

Detraibilità dell'IVA assolta dall'azienda

La posizione dell'Amministrazione Finanziaria

L'Agenzia delle Entrate - riprendendo l'orientamento fatto proprio dalla DRE Lombardia (interpello n. 904-604/2017) - nella risposta n. 338/2020 ha ritenuto **indetraibile l'IVA** assolta dall'azienda per l'implementazione di **piani di *welfare*** in quanto:

i) **non** sarebbe riscontrabile un **nesso diretto e immediato tra** le **operazioni** di acquisto a **monte** e le **operazioni** a **valle**; e

ii) **non** vi sarebbe la possibilità di ricondurre gli acquisti alle **spese generali** del soggetto passivo.

Con il successivo interpello 273/2022 l'Agenzia delle Entrate conferma l'**indetraibilità** dell'IVA in quanto - nel caso di specie trattato

i) la **messa a disposizione gratuita** di un app unitamente al *coupon* costituisce un'operazione esclusa da IVA *ex* art. 3 co. 3 DPR 633/72, in quanto **prestazione gratuita di assistenza a favore del personale dipendente**

ii) in aggiunta, tale prestazione **non** è inquadrabile nelle «**spese generali**» dell'impresa non presentando un nesso con il complesso delle attività economiche esercitate dalla società.

In entrambi gli interpelli l'Agenzia ha ritenuto i servizi di *welfare* ivi descritti come prestazioni escluse da IVA *ex* art. 3 co. 3 DPR 633/72 e **per tale motivo** ha ritenuto **indetraibile** l'**IVA** sui costi connessi a tali servizi, sopportati dal datore di lavoro, specificando che l'indetraibilità è **inoltre** dovuta alla **mancanza** di un **legame immediato** e **diretto** con l'**attività complessiva** svolta dall'azienda.

Detraibilità dell'IVA assolta dall'azienda

La posizione della Giurisprudenza

La posizione dell'Agenzia delle Entrate non è tuttavia coerente con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte.

Nella **sentenza 22332/2018** la Cassazione, riprendendo il principio espresso dalla Corte di Giustizia UE (SKF, C-29/08), ha ritenuto **detraibile** l'**IVA** connessa ai **costi** sostenuti per l'erogazione di ***benefit*** ai **dipendenti, poiché** queste spese assumono natura di **spese generali accessorie** alle attività economiche.

Nonostante la sentenza si riferisca ad un periodo antecedente l'entrata in vigore della direttiva è evidente come la fattispecie sia sovrapponibile.

Considerazioni conclusive

La **posizione** dell'**Agenzia delle Entrate** se da una parte risulta **incoerente con** il **principio** espresso dalla **Cassazione** dall'altra parte vi è una **contraddizione** nella stessa **posizione** dell'**Agenzia,** che considera i ***voucher*** **indetraibili ai fini IVA** poiché manca un nesso logico con l'attività d'impresa e **contemporaneamente** ne **ammette** la **deducibilità** in quanto **inerenti** l'attività stessa.

Novità 2023

Risposta a interpello 338/2020

Caso di specie

Un società Alfa fornisce servizi di welfare ai propri dipendenti tramite una piattaforma informatica gestita da Beta. I dipendenti possono scegliere nella piattaforma a quali servizi accedere; una volta operata la scelta il sistema genera un «welfare voucher» che il dipendente potrà esibire presso gli esercenti convenzionati. Successivamente Beta effettuerà il pagamento all'esercente in veste di mandatario senza rappresentanza, dietro pagamento di una provvigione da parte di Alfa.

L'Agenzia preliminarmente conferma che i **welfare voucher rispondo ai requisiti per essere classificati come buoni-corrispettivo,** salvo che incorporino operazioni escluse dalla disciplina dei voucher.

La provvista finanziaria messa a disposizione da Alfa a Beta è esclusa da IVA, **purché sia prodotta idonea documentazione** attestante che le somme sono destinate all'assolvimento del mandato e non al pagamento anticipato delle provvigioni.

Le operazioni compiute da Beta in esecuzione del mandato senza rappresentanza **concorrono,** insieme alle provvigioni percepite, **al calcolo del *pro*-rata** di cui all'art. 19-*bis*.

Infine l'Agenzia ha **escluso la detraibilità dell'IVA assolta da Alfa** in quanto

i) non sarebbe riscontrabile un nesso diretto e immediato tra le operazioni di acquisto a monte e le operazioni a valle; e

ii) non vi sarebbe la possibilità di ricondurre gli acquisti alle spese generali del soggetto passivo.

Novità 2023

Risposta a interpello 273/2022

Caso di specie

Una società intende introdurre un piano di welfare che riconosca alla generalità dei suoi dipendenti la possibilità di richiedere, per sé e per i propri familiari, un voucher che consenta per un anno l'accesso ai servizi in ambito sanitario di un'applicazione che i) permette la ricerca di personale specializzato, e ii) garantisce l'accesso alla prestazione.

L'Agenzia premette che, ai sensi dell'art. 51, co. 2 lett. f) del TUIR, non concorrono a formare il reddito da dipendente le opere e i servizi messi a disposizione dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti, **a condizione che il dipendente rimanga estraneo al rapporto tra il fornitore e il datore di lavoro.**

L'Agenzia conferma che l'erogazione dei beni e servizi citati può avvenire tramite i c.d. *welfare voucher* **non utilizzabili da persona diversa dal titolare e non monetizzabili/cedibili,** i quali devono dare diritto a un solo bene o prestazione per l'intero valore nominale senza possibilità di integrazione.

Sul trattamento fiscale in capo all'azienda l'Agenzia ritiene che **i costi sostenuti dall'azienda per l'erogazione dei beni e dei servizi siano deducibili dal reddito d'impresa** in quanto inerenti. Tuttavia l'Agenzia riprende quanto riportato nella risposta 338/2020 e **conferma l'indetraibilità dell'IVA assolta dall'azienda.**

Riferimenti normativi e prassi

- Ris. Agenzia delle Entrate n. 21/2011
- Ris. Agenzia delle Entrate n. 10/2020
- Ris. Agenzia delle Entrate n. 55/2020
- Ris. Agenzia delle Entrate n. 338/2020
- Ris. Agenzia delle Entrate n. 592/2020
- Ris. Agenzia delle Entrate n. 617/2020
- Ris. Agenzia delle Entrate n. 273/2022
- Consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 3 del 2022
- Circ. Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2016
- DM del 25 marzo 2016
- DL del 29 ottobre 2018 n 141
- Art. 6-bis DPR 633/72
- Art. 6-ter DPR 633/72
- Art. 6-quater DPR 633/72
- Art. 51, co. 3-bis DPR 917/83
- Cass. 22332/2018

Grazie dell'attenzione

Giuseppe Tarantino: giuseppe.tarantino@studiopirola.com